

Gentile Collaboratore,

ti segnaliamo che la nostra società si è adeguata a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, relativo alla **protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea**. Attraverso l'istituto del «whistleblowing», il soggetto segnalante può effettuare una segnalazione quando, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, rilevi la presenza di un illecito, di un evento di rischio o, ancora, di una situazione di pericolo della commissione di tale illecito.

I soggetti segnalanti hanno a disposizione appositi canali di comunicazione all'uopo predisposti che garantiscono la riservatezza del segnalante.

#### Oggetto

Secondo la normativa, possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità dell'azienda e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

**Sono espressamente escluse le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale del segnalante che riguardano il suo rapporto di lavoro con l'azienda** (es: segnalazioni concernenti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il segnalante ed un altro lavoratore).

#### Canali di segnalazione

La società ha implementato dei canali interni per consentire la segnalazione, conformemente alla normativa:

- **messaggio scritto** secondo la seguente modalità:

a) il segnalante inserirà in una busta chiusa i propri dati identificativi, unitamente alla copia del documento di identità e l'indicazione dell'indirizzo fisico, di posta elettronica, o del numero di telefono al quale può essere contattato dall'Organo Gestore;

b) in una seconda busta chiusa dovrà inserire l'oggetto della segnalazione avendo cura di fornire tutte le informazioni elencate al precedente punto a), nonché ogni eventuale copia di documentazione possegga a supporto della segnalazione stessa;

c) entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta che riporti all'esterno la dicitura "Riservata all'Ente Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing" indirizzata presso la sede di Francesco Facchini S.p.a., con sede in Castrezzato (BS), via I Maggio.

**- segnalazione orale:**

da effettuarsi contattando telefonicamente l'Ente Gestore (coincidente con l'Organismo di vigilanza di Francesco Facchini S.p.a.) ai numeri, nei giorni e negli orari indicati nel calendario Allegato alla Procedura Whistleblowing come Allegato 1 ed esposta nelle bacheche aziendali e pubblicata sul sito della società;

**- incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza:**

previo appuntamento da richiedere utilizzando una delle due precedenti modalità (i.e. inserendo la richiesta nella seconda busta in caso di segnalazione scritta oppure mediante richiesta telefonica facendone richiesta ai numeri, nei giorni e negli orari indicati nel calendario esposto sul sito e nelle bacheche aziendali).

Contenuto e elementi necessari per una segnalazione efficace

La segnalazione deve contenere informazioni chiare, precise e il più possibile dettagliate per consentire all'Organismo Di Vigilanza che riceve la segnalazione i dovuti e appropriati accertamenti finalizzati a verificare la fondatezza della segnalazione e la criticità dei fatti segnalati.

**NB:** le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione dalla Società; in via eccezionale, a discrezione dell'Ente Gestore, potranno essere gestite anche segnalazioni anonime purché precise e dettagliate, supportate da elementi oggettivi, e riferite a situazioni di particolare gravità. È inoltre indispensabile che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.

Ente Gestore

Le segnalazioni sono indirizzate a e gestite dall'Organismo di Vigilanza di Francesco Facchini S.p.a.-

Conformemente a quanto previsto dalla normativa, entro sette giorni dall'invio, il segnalante riceve notizia che la segnalazione è stata correttamente recapitata all'Organismo di Vigilanza. Entro i successivi tre mesi, l'Organismo di Vigilanza riscontra il segnalante in merito alla gestione della segnalazione.

Protezione della riservatezza dei segnalanti

L'intero processo garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione a partire dal momento dell'invio sino in ogni sua successiva fase.

Sono inoltre stati istituiti una serie di meccanismi volti a garantire il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante non anonimo.

Per ogni maggiore dettaglio, ti invitiamo a leggere la "Procedura PDIR09" accessibile sul desktop di ogni computer presente in azienda